

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE

Provincia di Pistoia

SERVIZIO ASSOCIATO DELLA FUNZIONE “SERVIZI SOCIALI” TRA I COMUNI DI CHIESINA UZZANESE ED UZZANO

Bando per l’assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione – anno 2014, indetto ai sensi dell’art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, che istituisce il Fondo nazionale per l’accesso alle abitazioni in locazione, del decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999, delle deliberazioni n. 71 del 6/2/2006, n. 145 del 26/2/2007, n. 258 del 7/04/2008 e n. 265 del 6/04/2009 della Giunta regionale della Toscana e successive modificazioni.

Il Responsabile del Servizio

RENDE NOTO

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando all’albo pretorio del Comune, i soggetti, in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l’integrazione dei canoni di locazione.

Art.1 – Requisiti per l’ammissione al fondo

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

- 1) avere la residenza anagrafica nel Comune di Chiesina Uzzanese, nell’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
- 2) essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all’Unione Europea.
I cittadini di altro stato non appartenente all’Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno, con validità non inferiore a un anno, o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia.
Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all’Unione Europea devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 comma 13 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133 del 6/08/2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’art. 11 della Legge n. 431/98;
- 3) non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel territorio del Comune di Chiesina Uzzanese, così come stabilito alla lettera c) della Tabella “A”, allegata alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche e integrazioni;
- 4) non essere titolare di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o

superiore al valore catastale di un alloggio adeguato, così come stabilito alla lettera d) della Tabella “A” allegata alla L.R. n. 96/96 e successive modifiche e integrazioni;

- 5) essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, stipulato nelle forme di legge, regolarmente registrato e in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente ed ubicato nel Comune presso il quale viene presentata la domanda di contributo. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tale ipotesi i soggetti che risiedono nell'alloggio presentano domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile. E' possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale;
- 6) avere un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, non superiore a € 28.237,55;
- 7) avere un valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), un valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e l'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del Decreto Legislativo n. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2014 -
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%

fascia B Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2014 e l'importo di € 28.237,55 -
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24% -
Valore ISEE non superiore a € 16.000,00 (limite per l'accesso all'ERP determinato con D.G.R. n. 630/2013).

Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell'alloggio.

I requisiti di cui ai precedenti punti 3) e 4) del presente articolo devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

Art.2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da un'attestazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa.

L'attestazione ISE/ISEE così come previsto dal D.P.C.M. n. 242/2001 può essere aggiornata, a richiesta dell'Ente Erogatore, qualora, pur essendo formalmente non scaduta, non faccia riferimento ai redditi dell'anno precedente.

- I soggetti che dichiarano "ISE zero", o di importo incongruo rispetto al canone di locazione, dovranno dichiarare se usufruiscono di un contributo economico da parte dei servizi sociali del Comune e/o della S.D.S. Valdinievole. Nel caso in cui l'aiuto economico provenga da altri enti, associazioni e da terzi, i soggetti che dichiarano "ISE zero" dovranno allegare una dichiarazione rilasciata dal soggetto che presta l'aiuto economico. In tale fattispecie la dichiarazione che indica il sostegno economico dato, se trattasi di soggetti terzi, deve contenere anche l'attestazione circa il possesso di un reddito congruo rispetto al sostegno prestato ed essere accompagnata da un documento di riconoscimento in corso di validità. Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee per effettuare ulteriori controlli

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.

In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art.3 – Nucleo familiare

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 223/89, dell'art. 1 del DPCM n.242/2001, dell'art. 2 del D.L.vo n.130/2000.

Art.4 – Dichiarazione dei requisiti

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente dichiara il possesso dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.

Le suddette dichiarazioni saranno soggette ai controlli e alle verifiche previste dallo stesso D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte con legge n. 183/2011.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

I soggetti, in possesso dei requisiti minimi, come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali, distinti in fascia A e fascia B, in base al punteggio ottenuto, applicando i criteri di priorità sociale, uguali per la fascia A e B, e in base alle diverse percentuali di incidenza canone/ISE;

Nell'ambito della fascia A e della fascia B i soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- I. richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia

residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo.

II. richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:

- a) presenza nel nucleo familiare del richiedente di portatori di handicap grave (come definiti dalla legge n. 104/92) o invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3;
- b) nucleo familiare monogenitoriale con figli a carico;
- c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni;
- d) nuclei con ISE zero derivante da assegno sociale, pensione sociale o pensione di invalidità civile

I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e della II priorità come sopra specificate, sono ordinati soltanto in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Art.6 – Punteggi di selezione delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

I CRITERIO DI PRIORITA'

Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8	Punti 4
---	----------------

II CRITERIO DI PRIORITA'

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:		
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3	Punti 1	Per ogni soggetto riconosciuto invalido o handicappato
b) Nucleo monogenitoriale con minori a carico	Punti 1	
c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.	Punti 1	Per ogni componente ultrasessantacinquenne
d) nuclei con ISE zero derivante da assegno sociale, pensione sociale o pensione inv. civ.	Punti 1	

Art. 7 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni e nello specifico è così calcolato:

- a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;

b) FASCIA B: il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2014 e, comunque, dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art.8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande

Il Servizio associato della funzione “Servizi Sociali” tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano, nei 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art. 6 del presente bando.

2) Formazione delle graduatorie

Il Servizio associato della funzione “Servizi Sociali” tra i Comuni di Chiesina Uzzanese ed Uzzano provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base al punteggio ottenuto con l'applicazione dei criteri di priorità sociale e quindi in base alla percentuale di incidenza canone/ISE e, in caso di parità, verrà effettuato il sorteggio tra i concorrenti interessati.

3) Modalità del ricorso

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dall'inizio della pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all'art.8 della L.R.96/96 che decide entro i successivi 30 giorni, termine entro il quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Art.9 – Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto al successivo punto 10.

Art. 10 – Durata del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge n. 431/1998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.

Art.11 – Determinazione del contributo erogabile

Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, a richiesta dell'Ufficio, pena la decadenza del beneficio, copia delle ricevute di pagamento del canone entro la data improrogabile indicata dall'ufficio stesso.

La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.

Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità.

In caso di morosità del conduttore, il Comune ha la possibilità di poter erogare il contributo destinato a quest'ultimo, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione con la quale si attesti che il contributo ricevuto sana la morosità.

I contributi verranno liquidati fino all'esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dal Comune di Chiesina Uzzanese, secondo il seguente procedimento:

A) il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente erogato ai soggetti collocati nella Fascia A in base ai seguenti criteri di priorità, nel rispetto della graduatoria definitiva, nei limiti della disponibilità finanziaria:

- 1) in misura pari al 65% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;
- 2) in misura pari al 60% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio da 1 a 3 punti;
- 3) in misura pari al 55% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a zero;

Nell'eventualità che tutte le domande della fascia "A" ricevano il contributo come sopra determinato e che residuino ancora delle risorse, tale disponibilità sarà erogata in modo tale da assicurare a tutti i soggetti collocati nella fascia "A" un medesimo incremento proporzionale, calcolato sulla base dei contributi complessivi già erogati;

B) Nel caso in cui risultino soddisfatte al 100% tutte le domande collocate in fascia "A" e residuino ulteriori risorse finanziarie, il contributo in parola è erogato nella percentuale del 30% del contributo spettante, ai soggetti collocati in fascia "B", scorrendo l'ordine della graduatoria definitiva e fino ad esaurimento delle domande stesse, nei limiti della disponibilità finanziaria;

Il Comune erogherà i contributi di cui al presente bando entro il termine improrogabile del 31 gennaio 2015.

Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:

- a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
- b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

In caso di decesso del beneficiario, il contributo è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso della certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e delle ricevute fino alla data del decesso del richiedente. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, presentate al Comune entro il **31 GENNAIO 2015**;

Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

Art.12 – Termini di presentazione delle domande

Per la presentazione delle domande il termine è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando all'albo comunale.

Art.13 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al concorso, ed essere presentate agli uffici comunali indicati nel modello di domanda o spedite tramite raccomandata postale a/r entro il termine di cui al precedente art.12. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.

Art.14 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art.71 del DPR. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni introdotte dalla legge n. 183/2011 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando le eventuali denunce alle Autorità competenti.

I controlli saranno svolti dal Comune in collaborazione con la Guardia di Finanza a cui saranno richiesti accertamenti sui nominativi degli aventi diritto ai contributi in parola, relativi a casi particolari, appositamente segnalati dall'Ente, per i quali si ritenga necessaria una più attenta valutazione.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge n. 431/1998, alla L.R.T. n. 96/96, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge n.109/1998 e successive modificazioni, al D. Lgs n. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti, alle deliberazioni della Giunta Regionale Toscana n.57 del 2/4/2003, n. 71 del 6/2/2006, n. 145 del 26/02/2007, n. 258 del 7/04/2008 e n. 265 del 6/04/2009.

Chiesina Uzzanese, 12/05/2014

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO
DELLA FUNZIONE
“SERVIZI SOCIALI” TRA I COMUNI DI
CHIESINA UZZANESE ED UZZANO
(Sandra Di Dente)**